

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 354**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori STIFFONI, AGONI, BOLDI, CHINCARINI,  
FRANCO Paolo, MONTI, PEDRAZZINI, TIRELLI e VANZO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2001**

---

Modifica all’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127,  
in materia di utilizzo di edifici pubblici non scolastici come  
sedi di seggi elettorali

---

ONOREVOLI SENATORI. - Riconoscere nella istruzione la leva fondamentale per garantire ai giovani il dovuto bagaglio di conoscenze e di competenze, necessario anche per competere in un mercato del lavoro in continua evoluzione, significa tutelare il diritto allo studio non in termini formali, bensì sostanziali, supportando la qualità e la continuità del servizio scolastico.

L'utilizzo di edifici scolastici per i seggi elettorali crea quindi una paradossale situazione in cui di fatto si nega un diritto per consentire l'esercizio di un altro diritto ed arreca certamente problemi e disagi di non lieve entità a quegli elettori che affidano alla struttura scolastica, oltre che il diritto all'istruzione dei figli, anche il sostegno alla propria organizzazione familiare. Per questo con il presente disegno di legge si propone di introdurre l'utilizzo di edifici alternativi a quelli scolastici per le sedi dei seggi elettorali, tanto più che il testo unico delle leggi in materia elettorale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nel fissare le procedure relative alla scelta dei luoghi per le sezioni elettorali, non dà alcuna indicazione circa il tipo di edificio pubblico tenuto ad ospitare le stesse e solo la prassi ha consolidato l'esclusivo uso di edifici scolastici allo scopo suddetto. Inoltre, la disposizione dell'articolo 17, comma 50, della legge 15 maggio 1997, n. 127, pur ricordando espressamente che è facoltà

dei comuni prevedere l'ubicazione delle sezioni elettorali in edifici pubblici anche non scolastici, non risulta tuttavia trovare pratica applicazione.

Per un chiaro impegno a garanzia che la salvaguardia del diritto di voto avvenga senza ledere il diritto allo studio, appare necessario ed urgente intervenire con una legge che rimuova una consuetudine ormai radicata.

In una realtà in cui è estremamente frequente il susseguirsi delle tornate elettorali il presente disegno di legge, senza introdurre concetti rivoluzionari, intende individuare precisamente gli edifici pubblici in cui ubicare le sezioni elettorali, riservando la facoltà di utilizzo degli edifici scolastici a quei locali, quali palestre o sedi di università, che garantiscano la non sospensione delle lezioni.

È appena il caso di ricordare che in molti Paesi, spesso presi come riferimento per la capacità amministrativa, questo problema è stato risolto da tempo con modalità analoghe a quelle indicate dal presente disegno di legge, ovvero ubicando le sezioni elettorali nei municipi ed altri uffici pubblici, nelle sedi circoscrizionali, negli uffici postali, nelle banche pubbliche, nelle palestre e nelle università.

Per le ragioni esposte si auspica la rapida approvazione del presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il comma 50 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:

«50. I comuni rideterminano attraverso accorpamenti il numero e la localizzazione delle sezioni elettorali e ne prevedono l'ubicazione in edifici quali municipi ed altri uffici pubblici, nelle sedi circoscrizionali, negli uffici postali e, in casi eccezionali e purché ciò non comporti la sospensione delle lezioni, anche in palestre scolastiche e sedi di università».

